



***IL GIUDIZIO IMMEDIATO NEL DIRITTO
PROCESSUALE PENALE***

di Angelo D'Amelio

*Copyright 2022 Diritto per il Futuro Srls
novembre 2022*

ISBN 978-88-31212-22-9

INDICE

PREMESSA

CAPITOLO I

- 1.1 La categoria dei riti differenziati
- 1.2 Le problematiche sottese ai nuovi riti

CAPITOLO II

- 2.1 Il giudizio immediato nel codice del 1865 e del 1913
- 2.2 Il giudizio immediato nel codice Rocco
- 2.3 Il giudizio immediato nella Legge Delega del 1974
e nel progetto del 1978
- 2.4 Il giudizio immediato nell'attuale codice di procedura penale

CAPITOLO III

- 3.1 Lo sbarramento al giudizio immediato previsto dal legislatore
- 3.2 Il giudizio immediato “atipico”
- 3.3 La decisione del Giudice sulla richiesta dell'imputato
- 3.4 Il giudizio immediato “tipico”
- 3.5 Giudizio immediato ed impugnazioni

INDICE BIBLIOGRAFICO

PREMESSA

Nel libro VI è contenuta la disciplina dei cinque procedimenti c.d. “speciali” previsti nel nuovo ordinamento processuale penale: giudizio abbreviato (titolo I), applicazione della pena per richiesta delle parti (titolo II), giudizio direttissimo (titolo III), giudizio immediato (titolo IV), procedimento per decreto (titolo V).

Si tratta di istituti, la cui comune finalità è quella di rendere, se non proprio eccezionale, quanto meno, più limitato e selezionato il ricorso al rito ordinario, così da ridurre il numero dei procedimenti che si svolgono in tale forma ed elevarne, di conseguenza, la qualità.

Rispetto al rito ordinario, i cinque procedimenti speciali differiscono per la mancanza della fase delle indagini preliminari ovvero per l'assenza del dibattimento.

Nel primo gruppo rientrano il giudizio direttissimo e il giudizio immediato, nei quali il passaggio diretto all'udienza dibattimentale si giustifica per la presenza di situazioni di particolare evidenza probatoria (flagranza, confessione, prova evidente).

L'eliminazione del dibattimento, invece, è la caratteristica di altri tre procedimenti (applicazione della pena su richiesta, giudizio abbreviato, procedimento per decreto).

A differenza di quanto avviene per il giudizio direttissimo e per quello immediato, qui l'instaurazione del rito speciale non può prescindere dalla volontà dell'imputato; ciò si spiega in considerazione dell'importanza decisiva che riveste la fase dibattimentale ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.

La scelta dell'eliminazione della fase istruttoria è stata netta e lineare nel nuovo sistema processuale penale; ciò a differenza del progetto del 1978, in cui era consentito al P.M. di chiedere al giudice istruttore il compimento di una serie di atti istruttori, i quali potevano procurarsi per dieci mesi prorogabili fino a tredici dando luogo, in tal modo, ad una vera e propria attività istruttoria.

Svanita la figura del giudice istruttore ed inibito al P.M. il compimento di atti istruttori, si è decisamente eliminata l'istruzione (che non può essere certo integrata dagli incidenti probatori) in modo da riservare, come regola generale, al dibattimento l'assunzione della prova, realizzando così l'attuazione del diritto di difesa, inteso come contraddittorio in sede di formazione della prova.

Il legislatore si è ovviamente, reso conto che, in tal modo, sarebbe inevitabilmente aumentato il numero dei dibattimenti nonché la durata degli stessi, posto che

l'istruzione dibattimentale, oltre che diventare molto più significativa, potrebbe risultare, altresì, più lunga e complessa.

Per questo motivo il legislatore ha voluto, tramite alcuni riti speciali, deflazionare il dibattimento, mostrando così di considerare il dibattimento stesso una fase processuale da attivare solo quando siano attuabili riti alternativi.

CAPITOLO I

I RITI DIFFERENZIATI QUALE ALTERNATIVA AL PROCESSO ORDINARIO

1.1. CATEGORIA GENERALE DEI RITI DIFFERENZIATI

Il procedimento penale tipico, delineato dal legislatore del nuovo codice, è caratterizzato dalla formazione dell'accusa da parte del Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari e, se non vi è richiesta o disposizione dell'archiviazione, dalla formulazione dell'imputazione e dal passaggio, attraverso l'udienza preliminare, al giudizio.

Il legislatore, consapevole dei problemi cui darebbe luogo l'applicazione di questo procedimento a tutti i tipi di reato, ne ha disciplinati altri che, discostandosi da tale modello, in quanto più semplici, disegnano itinerari diversi per le sorti dell'accusa; sono tutti ispirati al criterio di *“massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o da attività non essenziale”*, criterio consacrato nella direttiva n.1 della Legge Delega.

Tali procedimenti, definiti speciali, sono disciplinati nel Libro IV del codice e, secondo una terminologia rinvenibile nella relazione al progetto preliminare del codice, tendono tutti *“a semplificare i meccanismi processuali o ad abbreviare la durata del processo, mediante forme di definizione anticipata rispetto alle forge del giudizio dibattimentale”*.

Occorre precisare che il concetto di specialità, previsto dal legislatore nel nuovo codice, è nettamente diverso da quello accolto nel codice Rocco; infatti, nel vecchio codice, i procedimenti speciali erano considerati sotto il profilo derogatorio dei principi generali, ed, in particolare, del principio del contraddittorio, dando luogo a figure di processo anomale.

Il concetto di specialità, in ambito processuale, è dedotto esclusivamente dalla disciplina del procedimento, ed è speciale quel processo che deroga in tutto o in parte il processo ordinario.

Nel codice del 1930 erano considerati speciali il *giudizio in contumacia*, il *giudizio direttissimo* ed il *giudizio per decreto*; separatamente era disciplinato il *giudizio immediato*.

Nell'ambito dei riti del nuovo codice, alcuni si presentano come strumenti deflativi del dibattimento (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto), tesi in pratica, ad evitare, attraverso una serie di incentivi e disincentivi, che si arrivi al dibattimento; le parti, così, sono invogliate a richiedere una pronuncia di merito al di fuori e prima del dibattimento, in deroga al principio secondo il quale le prove si formano nel contraddittorio tra le parti proprio in questa sede. E non solo in tema di pentitismo, bensì anche al di fuori di questo, fino alla semplice ammissione della propria colpevolezza con la conseguente disponibilità ad accettare le relative sanzioni.

Si assiste alla nascita di istituti fondati sul potere dispositivo delle parti, su di un potere negoziale delle stesse: il giudizio abbreviato, è un procedimento nel quale le parti, patteggiando sul rito, acconsentono che si giunga ad una decisione (sentenza) suscettibile di appello, già in udienza preliminare; il patteggiamento, il cui accordo concerne il merito dell'imputazione; il decreto penale di condanna con il quale il Pubblico Ministero chiede al giudice l'applicazione, tramite il decreto, di una pena, anche se fortemente diminuita; ed anche in tema di giudizio direttissimo, quanto previsto dall'articolo 449, laddove si prevede che si possa procedere al giudizio direttissimo, anche se l'arresto non viene convalidato, essendo sufficiente il consenso delle parti all'instaurazione dello stesso. Ci troviamo di fronte a procedimenti basati non su di una scelta unilaterale dell'organo giudiziario, bensì su di un accordo bilaterale, un accordo fondato sulla volontà delle parti, che si realizza mediante la prestazione del consenso ho da parte del Pubblico Ministero o da parte dell'imputato.

Sono altresì previsti, nell'ambito normativo dei procedimenti alternativi, altri tipi di procedimenti in cui non ci si trova di fronte ad un vero e proprio accordo fra le parti, bensì ad un'espressione del potere dispositivo delle stesse: il caso del giudizio immediato. Da precisare, però, che non ci si trova davanti ad un'esasperazione dell'autonomia delle parti come invece avviene nel sistema americano specialmente perché urterebbe con i principi di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale, principi operanti nel nostro ordinamento.

Partendo dalla relazione al progetto preliminare, possiamo distinguere tre tipi fondamentali di riti alternativi:

1. Riti che mettono l'udienza preliminare: *giudizio direttissimo e giudizio immediato*;
2. Riti che omettono il dibattimento: *giudizio abbreviato e patteggiamento*;
3. Riti che omettono sia l'udienza preliminare, sia il dibattimento: *decreto penale di condanna*.

Altra possibilità di classificazione dei riti differenziati è quella di utilizzare, per la loro distinzione, i principi.

Un primo gruppo di procedimenti è riconducibile ai principi del sistema accusatorio, procedimenti che meglio si adattano a questa caratteristica comune per la presenza di una garanzia per l'imputato, del diritto cioè ad un controllo giurisdizionale sulla necessità di un rinvio a giudizio che è un aspetto delle garanzie del diritto da ritrovarsi nell'articolo 24, comma 2, della Costituzione.

Si parte, infatti, dal convincimento che anche la sola pubblicità del dibattimento possa costituire un'ingiusta sofferenza per l'imputato che risulti, in seguito, innocente.

Ad evitare ciò, è prevista la presenza di un'udienza preliminare innanzitutto tesa a stabilire, di volta in volta, la necessità o meno del rinvio a giudizio.

Altra sua funzione è quella di portare a conoscenza dell'imputato, per la prima volta dall'inizio del procedimento, l'imputazione e gli elementi che ne stanno alla base: come espressamente previsto dall'articolo 414 lett. a, b, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, vi è l'imputazione nei due elementi fondamentali nella persona dell'imputato, di cui vanno precisate le generalità, e l'addebito che a lui viene ascritto consistente nel fatto di reato, nelle circostanze aggravanti ed in quelle comportanti l'applicazione di misure di sicurezza con la menzione dei relativi articoli di legge.

Non v'è chi non veda, infatti, che l'informazione di garanzia, da inviare all'indagato con la “*indicazione delle norme di legge che si assumono violate*”, risulti insufficiente non contenendo il fatto addebitatogli.

È stato giustamente osservato che lo scopo della modifica è l'illusione di potere, di ovviare all'inconveniente determinatisi in questi anni, cioè di una “*strumentalizzazione*” anche a fini extra procedimentali dell'informazione di garanzia, mediante la sua pubblicizzazione.

Di fronte all' “*orrore*” di vietare, con adeguate sanzioni penali, ogni notizia su di essa, si è così pensato di ridurre ulteriormente la garanzia, rendendo in tal modo palese agli occhi di tutti che anche il legislatore considera l'informazione non già di garanzia, ma di pregiudizio per l'indagato.

Appare chiara, allora, l'importanza dell'udienza preliminare, non solo quale “*filtro*” destinato a bloccare le accuse insostenibili ma dovrebbe essere archiviata nel caso in

cui il P.M., valutando correttamente i risultati delle indagini preliminari, scegliesse questa strada anziché esercitare l'azione penale come mezzo di informazione per l'imputato.

Si tratta, a ben vedere, di un diritto rinunciabile; egli può acconsentire ad essere immediatamente rinviato a dibattimento, ovvero essere lui stesso a chiedere che il processo passi immediatamente al dibattimento, saltando appunto la fase dell'udienza preliminare (art.419 comma 5), dimostrando, come giustamente osservato dalla Corte Costituzionale che, perfino nella ipotesi di una imputazione vistosamente inconsistente, abbia primario risalto la volontà dell'imputato di rinviare la propria difesa alla sede dibattimentale. In tale gruppo di procedimenti rientrano, oltre il giudizio immediato su richiesta dell'imputato al quale si riferisce quanto detto prima, il rito abbreviato e il patteggiamento.

Per quanto riguarda quest'ultimo, si possono ritrovare dei precedenti negli artt.75-85 della Legge n.689 del 24 novembre 1981, che prevedevano l'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato.

L'attuale regolamentazione dell'istituto in esame, prevista dagli artt.444-448 del codice di procedura penale, ne amplia l'ambito di applicazione, dando alle parti la possibilità di convenire in ordine all'ammissione di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e comparazione delle circostanze, ed all'entità della pena, che non può superare i due anni di reclusione o di arresto (art.444).

La richiesta di patteggiamento, a differenza di quanto previsto per il giudizio abbreviato, può essere avanzata non solo dall'imputato, ma anche dal Pubblico Ministero, congiuntamente od anche alternativamente alla richiesta del primo.

L'instaurazione del giudizio immediato su richiesta dell'imputato, invece, è disciplinata solo in ambito di udienza preliminare.

Un secondo gruppo di riti è riconducibile ai principi del sistema inquisitorio, il cui rito semplificato tipico è il decreto penale di condanna.

Si tratta di una decisione senza processo, senza il contraddittorio con l'imputato.

Ultimo gruppo, quello riconducibile ad un misto, comprendente il giudizio immediato, chiesto dal pubblico ministero, ed il giudizio direttissimo.

1.2. IMPORTANZA DEI NUOVI RITI E LORO PROBLEMATICHE.

All'interno del nuovo codice di procedura penale, notevole importanza riveste l'applicazione dei riti alternativi, in quanto il legislatore fa di tutto per riservare al rito ordinario solo una quota minima di procedimenti.

Questo perché ci si è resi conto, innanzitutto, che il processo ordinario è stato costruito in maniera molto sofisticata, essendo molto costoso in termini di durata ed impegno del giudice, ed oltretutto dell'impossibilità di assicurare questo tipo di procedimento a qualsivoglia reato per non incorrere nel rischio di una paralisi del sistema giudiziario, che comporterebbe una giustizia addirittura negata a quanti, vittime del reato, avrebbero diritto di averla, riducendosi, ancora, in una pratica di impunità per la maggioranza degli autori.

Quindi, una corretta applicazione dei riti alternativi si riflette sull'intero codice. In questa ottica, risulta chiaramente come il rito alternativo prende il posto dell'ordinario in un capovolgimento di ruoli tale che risulti la regola questo, e non il secondo, lo strumento ordinario. I riti differenziati sono utilizzati per i processi più semplici, per le forme di delinquenza cosiddette individuali; mentre il procedimento ordinario rappresenta l'eccezione da utilizzare nei confronti della criminalità organizzata o in genere nei processi con reali difficoltà probatorie. Ma era necessario, per stimolare maggiormente il ricorso ai riti speciali, predisporre una serie di incentivi affinché le parti vi ricorressero; ci sono però i limiti dettati dai punti 45 e 53 della Legge Delega in tema di pattuizioni delle parti. Ad esempio, nel caso in cui l'imputato richieda il giudizio abbreviato, previo consenso del Pubblico Ministero, usufruirà, in caso di condanna, della diminuzione di 1/3 della pena, tenendo conto di tutte le circostanze, come stabilito dall'art. 423 comma 2.

Ancora, prendendo in esame il *patteggiamento*, si nota come gli incentivi siano ancora più evidenti: possibilità di una diminuzione della pena fino ad 1/3, abbuono delle spese del procedimento, inapplicabilità di pene accessorie di misure di sicurezza, fatta eccezione però della confisca dei beni. Nella stesura originaria, lo stesso comma (successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 23 aprile 1991, n. 176) prevedeva la sostituzione dell'ergastolo con la

reclusione di anni trenta nei casi previsti dall'art. 240, comma 2, del codice penale, inefficacia della condanna nei giudizi civili o amministrativi ed estinzione del reato se il condannato non ne commetteva altri della stessa indole in un determinato periodo di tempo.

Lo stesso decreto penale di condanna è contraddistinto da un alto tasso di premialità per convincere l'imputato ad aderire a questo rito. Un incentivo è rinvenibile altresì negli altri due riti alternativi, il *giudizio direttissimo* ed il *giudizio immediato*, nei quali l'incentivo è dato dal risparmio di tempi e di costi che l'eliminazione dell'udienza preliminare porta automaticamente con sé.

Questa stessa ratio la troviamo negli articoli di legge che stabiliscono la possibilità che il processo si sia incanalato in una certa direzione di una trasformazione del rito:

1. Rinuncia all'udienza preliminare a favore del giudizio abbreviato, del giudizio immediato o dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
2. Sostituzione, su richiesta dell'imputato, del patteggiamento al giudizio direttissimo o al giudizio immediato;
3. Sostituzione, del giudizio abbreviato all'immediato; richiesta dell'imputato del giudizio direttissimo;
4. Instaurazione del giudizio immediato, dell'abbreviato o del patteggiamento, a seguito di opposizione al decreto penale di condanna.

Notevole, quindi, il ruolo ricoperto dalle parti ed è proprio per definizione che un processo di parti implichi l'efficienza delle stesse.

Sarà quindi l'imputato a promuovere il giudizio abbreviato e sarà il Pubblico Ministero ad acconsentirvi; stessa situazione nel patteggiamento, con la sola differenza che qui l'iniziativa spetterà indifferentemente ad uno o ad all'altro dei soggetti.

In entrambi i casi, come si vede, è necessario che intervenga il consenso dell'altra parte.

Tuttavia, una notevole differenza correva nella stesura originaria tra i due istituti, in quanto per il giudizio abbreviato, a differenza di quanto previsto per il patteggiamento, il codice non prevedeva l'obbligo per il Pubblico Ministero di motivare il consenso concesso o negato. Ma la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando l'illegittimità della normativa nella parte in cui non prevede che il Pubblico Ministero, in caso di dissenso, sia tenuto a denunciarne le ragioni.

Attualmente, quindi, il consenso continua a poter essere non motivato, mentre il dissenso deve esserlo necessariamente.

Chiare le ragioni di questa declaratoria di illegittimità: evitare disparità di trattamento (ex art. 3 Cost.), ad esempio, qualora il Pubblico Ministero adotti un atteggiamento consenziente nei confronti di un imputato e dissenziente nei confronti dell'altro, senza nemmeno dover esternare le ragioni e vederle sottoposte ad un qualsiasi controllo giurisdizionale.

Il dissenso del Pubblico Ministero impedisce pur sempre l'adozione del rito abbreviato, ma il giudice del dibattimento, è chiamato ad operare e ad applicare una prognosi postuma in caso di pena, anche in assenza di giudizio abbreviato, qualora ritenga ingiustificato il dissenso manifestato dal Pubblico Ministero.

Tale sentenza ha fatto sì che venisse meno un motivo di differenza tra due discipline (giudizio abbreviato e patteggiamento) che, pur diverse nella loro costruzione, appaiono molto simili nelle loro finalità.

Nel giudizio direttissimo, invece, l'iniziativa spetta solo al Pubblico Ministero, che potrà attivarsi nei casi previsti dalla legge (quando cioè ne ricorrano le condizioni previste nell'articolo 449 c.p.p.), nonché nei casi di giudizio direttissimo atipico (reati concernenti armi, esplosivi o finalizzati alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi).

Ed in ultimo, anche nei casi di giudizio immediato tipico e di decreto penale di condanna, l'iniziativa spetta al Pubblico Ministero.

Però, anche se possono essere instaurati solo su richiesta delle parti, i riti alternativi non per questo riducono l'operato del giudice ad una mera funzione di controllo, in quanto allo stesso spetteranno funzioni discrezionali pregnanti: si pensi all'art. 440, comma 1, laddove è previsto che il giudice per le indagini preliminari, oltre valutare la ritualità della richiesta e del consenso, debba esaminare il fascicolo processuale per accertare *“che il processo possa essere definito allo stato degli atti”* ; o all'articolo 444, comma 2, nel quale è previsto che al giudice spetti, oltre che la verifica dei presupposti, anche la facoltà di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129; o in tema di trasformazione del rito da direttissimo in abbreviato, all'art. 452, comma 2, dove è previsto che a decidere sia il giudice che indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'art 422; o, ancora, al decreto penale di condanna nel quale al giudice spetta una valutazione, operata in base a vari fattori, sulla richiesta di riduzione di pena avanzata dal Pubblico Ministero.

Ultimo, ma non certo per importanza, il ruolo del difensore dell'imputato: con la redazione del nuovo codice, quest'ultimo recupera quella funzione di basilare importanza che nel codice Rocco era stata accantonata (l'esercizio delle funzioni, infatti, era sostanzialmente limitato alla discussione finale).

Ora, invece, partecipa attivamente alla formazione delle prove, ha facoltà di svolgere attività di indagine difensiva, presentandone i risultati direttamente al giudice, ed, in particolare, in tema di riti alternativi, ha il compito di consigliare i propri assistiti sul loro rito processuale.

CAPITOLO II

EVOLUZIONE STORICA DEL GIUDIZIO IMMEDIATO

2.1. IL GIUDIZIO IMMEDIATO NEL CODICE DEL 1865 E DEL 1913.

La presenza del giudizio immediato nel codice del 1865 è dovuta alla forte influenza che lo stesso subì dal diritto francese e dal diritto inglese, ai quali si può inoltre far risalire la nascita e lo sviluppo di questo rito nel corso della storia moderna e contemporanea.

Alla base del suo inserimento nel primo codice di procedura penale dell'Italia unitaria, vi era l'esigenza di prevedere un procedimento direttissimo sommario da affiancare alla citazione per colpire determinati reati commessi in udienza.

Gli stessi si potevano dividere in due categorie, comprendenti l'una, quelli attinenti ai magistrati o alle parti in causa e, l'altra, quelli commessi solo occasionalmente da persone che assistevano al dibattimento: per i primi si procedeva giudicando immediatamente i responsabili senza possibilità d'appello, per gli altri si seguiva questa strada solo in caso di delitti punibili con pene correzionali.

Ci si trova di fronte, da un lato, ad una deroga al sistema delle impugnazioni, e, dall'altro, ad una categoria di pene particolarmente gravi che richiedevano, quindi, una serie di garanzie per l'imputato. Questi doveva necessariamente essere ascoltato, insieme ai testimoni, dal giudice, ed inoltre si poteva procedere nelle forme ordinarie qualora la natura del reato e/o la situazione probatoria lo richiedessero.

Ma non sempre era così: nel codice era prevista l'instaurazione obbligatoria del rito immediato nei casi di contumacia dell'imputato, senza possibilità di opposizione, qualora lo stesso si fosse sottratto all'arresto mediante la fuga.

Si era in presenza di un procedimento sommario dotato di un'autonoma disciplina, di un istituto, cioè, a sé stante rispetto al giudizio direttissimo, che poteva dar adito a sospetti circa l'imparzialità del giudice, che poteva rivestire, a sua volta, i panni di testimone o addirittura di parte lesa.

Ed è stata la ragione che ha indotto il legislatore ad eliminarlo dal codice di ispirazione liberale del 1913.

Nel 1930, invece, il giudizio immediato torna a regolare i reati commessi in udienza, con l'inserimento dello stesso nel terzo codice dell'Italia unitaria: il codice Rocco.

2.2. IL GIUDIZIO IMMEDIATO NEL CODICE ROCCO.

Presupposto per l'instaurazione del giudizio immediato nel codice Rocco, era la commissione di un reato, delitto o contravvenzione, durante una udienza penale, alla presenza del giudice o del Pubblico Ministero, con esclusione, quindi, dei reati commessi in udienza civile.

La loro presenza era necessaria perché la giurisprudenza riteneva che solo nelle suddette ipotesi l'evidenza della prova giustificasse l'adozione del giudizio immediato.

Nella nozione di udienza, dovevano essere incluse tutte le attività che si esplicavano, non solo nel corso del vero e proprio dibattimento, ma pure quelle definite pre-dibattimentali o post-dibattimentali, dal momento che nel concetto di udienza va ricompresa l'intera attività giudiziaria pubblica, sia che si tratti di udienza a porte chiuse, sia che si tratti di udienza celebrata con la presenza del pubblico.

La competenza per giudicare il reato doveva appartenere al giudice procedente o ad un giudice inferiore.

Gli art.435-436 determinavano, inoltre, le condizioni ostative all'adozione di tale rito: reato non punibile senza la querela dell'offeso; reato punibile con la pena della reclusione superiore nel minimo a cinque anni, nel massimo a dieci, o con pena più grave; reato appartenenti alla competenza di un giudice superiore o speciale o tale da determinare la remissione del procedimento; reato non punibile senza la richiesta e non perseguibile senza l'autorizzazione; reato che non potesse essere giudicato immediatamente data la sua natura o per altre gravi ragioni.

La sentenza conclusiva era soggetta alle normali impugnazioni, a meno che il reato fosse stato giudicato da un organo di secondo grado, nel qual caso non trovava applicazione il principio del doppio grado di giurisdizione, e la pronuncia era soggetta soltanto al ricorso per Cassazione.

L'art. 435 prevedeva, dunque, che, una volta commesso il reato, compilato il processo verbale e disposto l'immediato arresto degli autori (su ordine del presidente, del pretore o, in loro assenza, del Pubblico Ministero), il giudice, sospeso il dibattimento

in corso o subito dopo la pronuncia della sentenza, e nominato, se occorresse, un difensore all'imputato, procedesse al giudizio.

L'arresto dell'autore dell'illecito poteva disporsi solo qualora si trattasse di un reato per il quale era obbligatorio o almeno facoltativo quello in flagranza di reato.

Di conseguenza, al di fuori di tali ipotesi, procedeva con l'imputato libero.

Per l'instaurazione del giudizio immediato, era necessario, nel rispetto del *principio ne procedat iudex ex officio*, che il Pubblico Ministero lo richiedesse.

Nel sottolineare l'inderogabilità di questo principio, la giurisprudenza, in un primo momento, ha ritenuto che la richiesta del P.M. dovesse essere chiaramente ed espressamente formulata e che non potesse essere sostituita da altra equipollente. Successivamente, invece, facendo leva sulla libertà delle forme, ha concepito a fianco ad una richiesta espressa, la semplice richiesta di arresto e di contestazione del reato commesso.

La richiesta così formulata non era però vincolante per il giudice, al quale era riconosciuta la facoltà di disattendere la domanda di giudizio, qualora non ritenesse sussistenti le condizioni per l'adozione di tale rito.

Nulla disponeva la legge per lo svolgimento del dibattimento: donde l'osservanza delle regole ordinarie. Ciò nonostante, data la pretesa omogeneità con il giudizio direttissimo, alcuni autori ritenevano applicabili in via analogica gli artt.502-505 del codice.

L'illegittima celebrazione del giudizio immediato senza che ne ricorressero i presupposti richiesti, determinava il verificarsi di nullità insanabile ai sensi dell'art 185, comma 2, del codice Rocco per la mancata emissione del decreto di citazione nei confronti dell'imputato.

2.3. IL GIUDIZIO IMMEDIATO NELLA LEGGE DELEGA DEL 1974 E NEL PROGETTO DEL 1978.

La presenza del giudizio immediato nel codice Rocco era dettata dall'esigenza del legislatore di fornire un chiaro ed immediato esempio sulla reazione dello Stato nei confronti di quanti commettevano un reato alla presenza dell'organo giudiziario, ossia nella risposta energica dell'ordinamento ad una mancanza di rispetto nei confronti della funzione giurisdizionale.

Comunque lo si considerasse, quale specie del giudizio direttissimo o quale figura del tutto autonoma, il giudizio immediato era inquadrato nel codice del 1930 nella categoria dei procedimenti speciali ed era quantomeno normale che questi due riti dovessero procedere di pari passo nella evoluzione del processo.

Durante il periodo bellico si andò a dilatare la sfera di applicazione del giudizio immediato, fino a ricomprendervi anche fattispecie estranee a quanto stabilito dal codice.

Tale tendenza, dopo aver subito un parziale arresto sul finire degli anni sessanta, negli anni settanta, allorquando, trovandosi di fronte ad un'ondata di criminalità organizzata e politica, generò una vera e propria “*costellazione di riti direttissimi*” talmente fitta da indurre a parlare di quei tipi di procedimenti.

Pur non disconoscendo i vantaggi di una tale dilatazione della sfera di applicazione di questi riti, i vantaggi che si potevano riscontrare consistevano in una maggiore rapidità di decisione, in un minor utilizzo della carcerazione preventiva e nell'attuazione dei principi di oralità, di immediatezza e di concentrazione processuale. Ben presto, il sistema cominciò a dar segno di cedimento per il prevalere degli aspetti negativi su quelli positivi: la possibilità che si giungesse a sentenze “facili”, quale conseguenza di errori causati spesso da indagini frettolose e/o poco approfondite, l'impossibilità di osservare la personalità degli autori dei reati ed infine il rischio di una paralisi del sistema giudiziario dovuta ad una crescita dell'arretrato causata dal rinvio di processi per dare la possibilità di instaurare giudizi direttissimi.

I segni di cedimento del sistema portarono all'approvazione della Legge Delega n. 108 nel 1974, alla quale seguì, dopo quattro anni, il progetto preliminare.

Una Legge Delega in cui non vi era l'abbandono della voglia di accelerazione del sistema processuale, ma una rivisitazione dello stesso, utilizzando non più strumenti eccezionali, ma attraverso uno “snellimento paritetico della forma processuale per tutti i tipi di reato”.

Il giudizio immediato previsto dal punto trentanove della legge, di conseguenza, ha in comune con il giudizio omonimo del codice Rocco, soltanto il nome, mentre abbandona ogni forma di legame con il giudizio per direttissima; l'organo requirente, infatti, non può svolgere alcuna attività paragiurisdizionale, né tantomeno gli è concessa la scelta del rito, potere che è affidato, invece, al giudice istruttore, il quale ha un ruolo di controllo su tutte le iniziative del Pubblico Ministero.

Si tende in tal modo ad un contemperamento degli interessi di celerità con quelli di giustizia: in conseguenza della richiesta del P.M., il giudice istruttore, dopo aver ascoltato e dopo aver sentito anche il difensore dell'imputato, decide sul rito.

Se ritiene che vi siano i presupposti per l'instaurazione del giudizio immediato, fissa con ordinanza la data dell'udienza dibattimentale.

È questo un modo di procedere “senza precipitare le cose”, ma senza incorrere in ritardi estenuanti che portano sempre a risultati insoddisfacenti.

Viene fuori dalla lettura della Legge Delega un giudizio immediato non più considerato come un rito speciale, ma come un rito ordinario di cui il P.M. può chiederne l'instaurazione, in alternativa al compimento degli atti istruttori; un giudizio non più legato ad esigenze di esemplarità, ma un giudizio da applicare nelle ipotesi di reati né gravi né complessi, reati cioè che non turbano l'opinione pubblica.

Ed il continuare a chiamare particolarmente questo rito “immediato”, forse, costituisce un errore, se ci si rende conto, dopo un'analisi dello stesso, che certamente non è un rito instaurato e celebrato seduta stante, ma solo attraverso una necessaria serie di fasi: la fase delle indagini preliminari, condotte dal P.M., che, a sua volta, formula la richiesta, la fase della udienza preliminare, fase interlocutoria condotta dal giudice istruttore nel contraddittorio delle parti, ed, infine, il dibattimento.

Ma nel 1979 viene presentato un nuovo disegno di legge, che fa venir meno quanto previsto nella Legge-Delega del 1974.

Inizia così il secondo iter legislativo: l'allora Ministro di Grazia e Giustizia, dopo aver espresso l'auspicio affinché fosse concessa una proroga della delega (che scadeva il 31/10/1979), espresse la sua convinzione circa una rimeditazione dei principi fondamentali stabiliti nella legge del 1974: innanzitutto, riconsiderare l'ambito delle indagini preliminari rispetto alla fase istruttoria, ritenendo opportuna una dilatazione di queste per consentire al Pubblico Ministero un migliore espletamento delle indagini e la possibilità di poter considerare alcuni meccanismi processuali

differenziati a seconda della minore o maggiore complessità del processo con l'intento di creare una serie di riti semplificati a seconda dei reati e delle circostanze, abbandonando così la presenza di un unico rito valido per tutti i casi.

Ed è proprio nel disegno di legge del 1979 che si ritrova ciò che poi sarà alla base dell'odierno giudizio immediato: il criterio di adeguatezza.

E nel disegno di legge n. 691 del 1983 (presentato dal guardasigilli Martinazzoli, approvato dalla Camera poi emendato dal Senato), si ritrovano, al punto quaranta, le caratteristiche, pur sempre in grandi linee, dell'attuale giudizio immediato.

I presupposti sono: rilevanti elementi di prova, la non necessità di particolari indagini entro sessanta giorni dalla commissione del reato ed il previo interrogatorio dell'imputato o dell'indiziato.

L'iter è sempre lo stesso: richiesta del P.M. e decisione del giudice dopo la valutazione sulla sussistenza o meno delle condizioni di instaurazione del rito semplificato, che porterà o ad accettare il rito o rimettere gli atti all'organo d'accusa.

La presenza e la decisione del giudice sono state motivate, nella relazione ministeriale, come una necessaria tutela nei confronti del pericolo di compressione delle garanzie difensive, seppur è contenuta eccezione nell'ultima parte direttiva; il P.M., infatti, in caso di flagranza, ha il potere di presentare direttamente l'imputato in Tribunale entro dieci giorni dalla commissione del fatto.

Il controllo del giudice, in tal caso, si realizza in sede di udienza di convalida.

Risultano chiare le intenzioni del legislatore di reintrodurre nella disciplina codicistica il giudizio direttissimo, cose che risulteranno ancora più chiare con l'approvazione del testo del progetto di legge da parte della Camera in data 18/04/1984.

2.4. IL GIUDIZIO IMMEDIATO NELL'ATTUALE CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Con l'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale, l'udienza preliminare viene ad assumere una funzione ulteriore rispetto a quella di smistamento dell'udienza stessa contenuta nel progetto del 1978, una funzione di anticipazione del contraddittorio fra le parti, strumento di controllo sull'impostazione dell'accusa e sulla scelta del rito.

Proprio per questo si può considerare l'udienza preliminare “perno” intorno al quale ruotano dei meccanismi processuali differenziati.

Tra questi riti indicati dal sistema come i meccanismi processuali semplificati nella Relazione Ministeriale al progetto preliminare del 1988, il giudizio immediato rappresenta, con tutta probabilità, una delle espressioni più autentiche tra quelli accusatorie del nuovo processo penale.

Esso rientra in quella particolare connotazione della categoria dei procedimenti speciali mediante il *saltum* dell'udienza preliminare.

Il giudizio direttissimo si contrappone a quella tipologia di procedimenti speciali aventi, rispetto al dibattimento, funzione deflativa (giudizio abbreviato ed applicazione della pena su richiesta delle parti); procedimenti a base, per così dire, negoziata che, anticipando il giudizio in fase pre-dibattimentale, consentono di evitare i costi di un dibattimento, certo, più indaginoso di quello conosciuto dal sistema previgente.

Nel perimetro di questa *summa divisio* che consente di distinguere i procedimenti speciali sotto il profilo funzionale, a seconda che essi determinino la definizione anticipata del giudizio ovvero, e all'opposto, la celebrazione anticipata del dibattimento, il giudizio immediato presenta una ulteriore non certo trascurabile peculiarità; infatti, rispetto alla struttura-tipo del procedimento ordinario (indagini preliminari - udienza preliminare – dibattimento), la caratteristica del procedimento in discorso è costituita dal salto dell'udienza preliminare che avviene sempre a livello dinamico attraverso il filtro giurisdizionale.

Al G.I.P. invero è demandato il potere-dovere di decidere, con proprio decreto, sulla richiesta del Pubblico Ministero, disponendo il giudizio in presenza dei presupposti

del rito (art.453 c.p.p.), ovvero restituendo gli atti all'organo richiedente (art.455 c.p.p.).

In ciò consiste la principale differenza rispetto al giudizio direttissimo disciplinato dall'art.449 c.p.p.: in questo caso il Pubblico Ministero, se ritiene di procedere, può disporre, senza necessità di alcun filtro giurisdizionale, che l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare, sia condotto direttamente all'udienza, ovvero può disporre la citazione per l'udienza stessa, se è libero.

Ciononostante, ragioni di affinità tra il giudizio direttissimo e il giudizio immediato, individuate altresì sul piano procedimentale dal fatto che il Pubblico Ministero, ogni qualvolta, non gli sia possibile instaurare, per esigenze di indagine, il giudizio direttissimo, può in ogni modo usufruire del giudizio immediato (esperibile nel termine di novanta giorni), avevano portato a sostenere, in sede di lavori preparatori, l'opportunità di evitare l'inserimento di due riti alternativi pressoché identici.

Ma l'autonoma disciplina del rito direttissimo e del rito immediato, rinvenibile rispettivamente dai criteri n.43 e n.44 della Legge-Delega n.81/87, è prevalsa, non solo per la diversa scelta del rito, riservata al P.M., ma anche per la diversità dei presupposti di instaurazione dei due giudizi e, per quanto riguarda il giudizio immediato, anche di quelli che attengono alla richiesta del P.M. e dell'imputato.

Oltretutto, a differenza nel giudizio immediato, che non può prescindere dalle indagini preliminari, il rito direttissimo accentua le sue caratteristiche accusatorie per la mancanza sia di queste sia dell'udienza preliminare.

All'interno del rito immediato, però, come correttamente messo in luce dai primi commentatori, sono disciplinati due procedimenti che hanno ben poche caratteristiche in comune: il giudizio immediato su richiesta del P.M. e quello su richiesta dell'imputato.

L'unico dato in comune estrinseco è che entrambi i giudizi nell'udienza dibattimentale sono accomunati dalla mancata previsione dell'udienza preliminare.

CAPITOLO III

LE PROCEDURE PER IL GIUDIZIO IMMEDIATO

3.1. LO SBARRAMENTO AL GIUDIZIO IMMEDIATO PREVISTO DAL LEGISLATORE.

Una generale condizione che limita la possibilità di instaurare questo rito speciale, che vale sia per la richiesta del P.M. che per quella avanzata dall'imputato, è prevista dall'articolo 453 comma II, in tema di procedimenti connessi. Questo comma, nel pieno rispetto della direttiva di massima semplificazione, prevede, per l'ipotesi di connessione tra il reato per il quale è richiesto il giudizio immediato ed altri reati, la riunione di altri procedimenti e l'instaurazione del giudizio immediato per tutti.

La ratio è quella di privilegiare la soluzione più rapida della vicenda giudiziale, anche sotto forma di macrodibattimenti caratterizzati da una pluralità di imputazioni o di imputati, quando, però, sussistono i presupposti per l'adozione del rito speciale.

Infatti, qualora si tratti di un reato connesso con altri, che, però, non consentono il rito speciale, si procederà separatamente al giudizio immediato, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini perché, “se la riunione risulta indispensabile”, così continua l'articolo, “prevale in ogni caso il rito ordinario”.

È necessario, a questo punto, analizzare le differenze che intercorrono tra i due diversi giudizi: quello immediato e quello a richiesta dell'imputato.

Per quanto riguarda il giudizio immediato richiesto dal P.M., sarà suo compito valutare se il pregiudizio che potrebbe derivare dalle indagini sia tale da prevalere

sull'opportunità di richiedere, per alcuni reati, il giudizio immediato. Dato che tale giudizio per la separazione non può essere disposto, si procederà per tutti i reati con il rito ordinario.

E, di conseguenza, qualora abbia deciso per la separazione, l'organo requirente dovrà motivare la richiesta per un imputato e non per gli altri, oppure per un reato e non anche per quelli connessi specificando che la sua scelta non pregiudichi gravemente le indagini.

Successivamente, sarà il G.I.P., investito della richiesta, a vagliare l'opportunità di un simultaneo processuale, analizzando gli atti offertigli in visione dal P.M., assieme alla richiesta di giudizio immediato.

Ma, così, come sottolineato da alcuni autori, la valutazione inizialmente compiuta dal P.M. risulterà insindacabile dal giudice in due casi: 1) quando il Pubblico Ministero non ritenga di richiedere il giudizio immediato, per non pregiudicare possibilità; 2) nel caso in cui la parte pubblica, considerata documento per le indagini, decide di procedere separatamente.

Nel primo caso, non è configurabile un dovere per il Pubblico Ministero di procedere con un certo rito solo per la sussistenza dei presupposti di discrezionalità nella scelta; nell'altro, invece, il giudice avrebbe il potere di disporre la riunione, essendo una ricognizione delimitata dall'imputazione propositagli dal P.M..

La norma trova allora applicazione nel caso in cui il P.M. abbia richiesto il giudizio immediato per più reati connessi, per taluni dei quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito.

In tal caso, il giudice potrà ammettere il giudizio immediato solo per alcuni reati, ovvero, se la separazione non è possibile senza un grave pregiudizio per le indagini, restituirà tutti gli atti al P.M. affinché proceda nelle forme ordinarie per tutti i reati.

Quest'ultima soluzione, però, secondo gli stessi autori, sarebbe di qualche utilità solo se si ammettesse la possibilità per il Pubblico Ministero di proseguire le indagini preliminari dopo la restituzione degli atti, in quanto, in caso contrario, la riunione non servirebbe ad eliminare il pregiudizio.

Oltretutto, è stato osservato da altri autori, sempre in tema di giudizio immediato richiesto dal P.M., che il giudice, data la strozzatura del contraddittorio in una udienza cartolare, sarebbe indotto ad avallare la inesistenza di grave pregiudizio per le indagini in corso, con relativo slittamento dell'effettivo controllo del dibattimento.

3.2. IL GIUDIZIO IMMEDIATO “ATIPICO”.

Occorre preliminarmente partire, nell'analisi del giudizio immediato, da quello richiesto dall'imputato; questo è ricollegabile, secondo uno schema già delineato, al sistema accusatorio cui sono ricondotti quei procedimenti nei quali l'imputato dispone del diritto ad un controllo giurisdizionale sulla necessità di un rinvio a giudizio.

Questo istituto è nettamente diverso, sia dal punto di vista tecnico, che da quello funzionale, dal giudizio immediato richiesto dal Pubblico Ministero; ciò spiega come mai, nella Legge-Delega, essi fossero previsti in diverse direttive.

Ciononostante, essi rientrano nell'ambito dello stesso titolo del codice (il IV del libro VI), pur se, in pratica, la maggior parte delle norme ivi comprese si riferiscono al giudizio immediato richiesto dal Pubblico Ministero.

Si tratta, infatti, di ipotesi eterogenee, difficilmente suscettibili di *reductio ad unum*, tanto da aver portato alcuni autori a dubitare della correttezza della stessa nomenclatura codicistica.

Rispetto al giudizio immediato su richiesta del Pubblico Ministero, il rito ora in questione può essere considerato meno speciale, svolgendosi infatti nelle forme ordinarie (non è prevista alcuna contrazione delle indagini preliminari e la richiesta interviene solo in un momento successivo alla notificazione della richiesta di rinvio a giudizio); unica differenza, rispetto allo schema tipico delineato dal legislatore, è la rinuncia dell'imputato all'udienza preliminare.

Al comma 3 dell'art. 453, che disciplina i “casi e i modi di giudizio immediato”, è previsto che “l'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5”.

La disciplina specifica del giudizio immediato su richiesta dell'imputato si esaurisce, salvo alcuni richiami, nei commi n. 5 e n.6 dell'art. 419.

Ricevuta la notificazione della richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che fissa l'udienza preliminare, l'imputato, almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza stessa, può dichiarare di volervi rinunciare (art.419 comma 5). In tal caso il giudice emette decreto di giudizio immediato (art. 419 comma 6). La dichiarazione di rinuncia va presentata in cancelleria e deve essere notificata al Pubblico Ministero ed alla parte offesa a cura dell'imputato.

Tuttavia, l'omissione o il ritardo di questa notificazione non dovrebbe essere causa di inammissibilità; le altre parti, infatti, non possono influire sulla decisione dell'imputato e, per quanto riguarda la conoscenza del rito adottato, sopperisce la notificazione del decreto che dispone il giudizio.

Unico inconveniente, causato dall'eventuale inosservanza della norma, sarebbe l'inutilità degli atti nel frattempo compiuti dalle parti, ai fini dell'udienza preliminare.

Alla base della scelta dell'imputato di pervenire immediatamente al giudizio, vi sono, indubbiamente, ragioni di speditezza processuali, di maggiore efficacia della pronuncia dibattimentale, di tutela dell'immagine personale che recupera più sicura credibilità da una soluzione in pubblico giudizio, rispetto alla sentenza di non luogo a procedere emessa in seguito ad udienza preliminare; ma quelle che finiscono per prevalere sono motivazioni di strategia difensiva, nell'orientamento della quale gioca un ruolo determinante la ristrettezza dei margini entro i quali può essere esercitato, in sede di udienza preliminare, il diritto di prova.

Se si ha riguardo alle facoltà esercitabili nel corso dell'udienza preliminare, appare, infatti, che, pur considerata nella sua massima espansione - non solo, cioè, come occasione per discutere delle proprie ragioni innanzi al giudice, ottenendo eventualmente di essere interrogato, ma anche come

occasione di accertamenti probatori - l'udienza preliminare riserva all'imputato spazi molto limitati di intervento difensivo.

L'articolo 422 disciplina l'acquisizione delle sommarie informazioni utili ai fini della decisione che vanno esperite quante volte questa non possa essere assunta allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 421 comma 4, al termine della discussione.

Prescrive, poi, che il giudice può indicare alle parti temi nuovi o incompleti in applicazione del disposto dell'art. 190, comma 2, ai sensi del quale la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio.

Oltre che questo potere di intervento del giudice, la norma regola l'esercizio del diritto alla prova, come enunciato nell'art. 190, comma 1, “le prove sono ammesse a richiesta di parte”, per chiarire che i difensori, al pari del Pubblico Ministero, possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone imputate in un procedimento connesso nei confronti dei quali si procede separatamente.

La capacità espansiva della previsione strutturata in termini tali da garantire all'imputato pienezza di contraddittorio, sia sotto il profilo della parità di trattamento con il titolare dell'accusa, sia sotto il profilo del riconoscimento del diritto alla prova, è condizionata, tuttavia, da poteri decisorî del giudice in ordine alla prova di cui si chiede l'ammissione.

Se quelle proposte dal Pubblico Ministero o dal difensore della parte civile sono introdotte, quando ne risulti manifesta la decisività, ai fini della richiesta di rinvio a giudizio, quelle a discarico, addotte dai difensori delle altre parti private, quindi, principalmente dalla difesa dell'imputato, sono ammesse “se ne appare evidente la decisività” ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

L'imputato, di conseguenza, può indicare i mezzi di prova, senza limitazione di sorta, ma questi sono presi in considerazione dal giudice solo nei casi in cui ne appaia evidente la decisività.

L'aver ancorato l'ammissibilità, nell'ipotesi della prova, all'evidente decisività ai fini dell'accoglimento della tesi difensiva, riduce notevolmente la possibilità di esercizio del diritto di prova.

Va da sé che l'interesse dell'imputato è limitato alla trattazione dell'udienza preliminare, nel caso in cui disponga di una prova a discarico così robusta da poter essere valutata evidentemente decisiva.

Se essa non ha tanta consistenza, l'imputato è legittimato a dubitare dell'utilità di un'udienza preliminare, il cui esito può solo comprometterne la posizione nel contraddittorio dibattimentale.

Presentarsi a giudizio a seguito di una richiesta del Pubblico Ministero non filtrata dal vaglio giurisdizionale, è cosa diversa dal pervenirvi per effetto del decreto conclusivo dell'udienza preliminare.

La posizione accusatoria è senza dubbio rafforzata da una valutazione dell'organo giurisdizionale, che, all'esito dell'udienza, sulla base degli elementi scaturiti dal contraddittorio, riscontri fondata all'imputazione.

Così come, può essere pregiudicato l'esercizio al diritto di difesa da una decisione di inammissibilità di un mezzo di prova per la sua evidente non decisività ai fini del proscioglimento.

Se, in altri termini, la richiesta di ammissione di prove a discarico viene rigettata dal giudice per l'insussistenza dei motivi che ne possono determinare l'accoglimento e che non si possono più riproporre al giudice del dibattimento, viene in tale circostanza valutata la non decisiva fondatezza della tesi difensiva.

L'esercizio del diritto alla prova preliminare si profila, in definitiva, assai difficile ogni qualvolta non si disponga di una piena e convincente prova a discarico.

3.3. LA DECISIONE DEL GIUDICE SULLA RICHIESTA DELL'IMPUTATO.

Da quanto detto, sembrerebbe che il diritto dell'imputato all'udienza preliminare sia un diritto disponibile e che, se egli non intende avvalersene, si passi direttamente al dibattimento. Il merito della richiesta ha una natura esclusivamente difensiva, ma dovrebbe limitarsi a prendere atto della rinuncia all'udienza preliminare dell'imputato.

Il condizionale è d'obbligo perché la giurisprudenza è di parere opposto benché numerosi autori ritengano il decreto del giudice, ai sensi dell'art. 419, comma 6, un atto dovuto.

Motivando un'ordinanza (con la quale si rigettava un'istanza volta ad ottenere la sostituzione di una misura cautelare detentiva con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) si rileva, infatti, che “Il giudice per le indagini preliminari, al quale sia stato presentato dall'imputato giudizio immediato, in contestualità all'udienza preliminare, non è tenuto al decreto di giudizio immediato”.

Se così fosse, si permetterebbe all'imputato di eliminare una tappa fondamentale del processo, con la “aberrante conclusione di consentire alla persona sottoposta alle indagini di paralizzare il potere del Pubblico Ministero di proseguire nelle sue indagini anche dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, comma 3) ed il potere del G.I.P. di indicare alle parti temi nuovi ed incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione” (art. 422, comma 1); di conseguenza, l'unico modo per evitare questa prospettiva illogica è quello di considerare che l'immediato esige il presupposto della probatoria, anche quando la richiesta venga dall'imputato e non dal Pubblico Ministero.

La soluzione così offerta desta non poche perplessità in quella parte della dottrina che vede l'udienza preliminare quale esclusiva garanzia per l'imputato, anche considerandola lo strumento decongestionante di smistamento, filtro dell'accusa, in quanto, alla base dell'interpretazione proposta nell'ordinanza in esame, non potrebbe essere eliminata solo se l'indagato lo volesse.

Questi studiosi affermano che il “filtro” operi esclusivamente di fronte a situazioni di macroscopica infondatezza della notizia criminis (situazione quantomeno improbabile nei casi di richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato).

Di conseguenza, in tutti gli altri casi, il giudice provvederebbe, terminata la discussione, ad emettere il decreto che dispone il giudizio ex art. 429, che è quanto succede con la richiesta ex art. 419 comma 5.

Per questi autori, ancora, non sembrerebbe sussistere il timore dell'effetto preclusivo che la richiesta dell'imputato potrebbe avere sia sul potere del Pubblico Ministero di proseguire nelle indagini anche dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio (l'attività di indagine potrebbe ugualmente esplicarsi secondo modalità e con le conseguenze previste dagli art. 430 comma 1 sui poteri del giudice e 433 comma 3 c.p.p.), sia in sede di udienza preliminare (essendo la facoltà attribuita al giudice al solo scopo di risolvere l'alternativa tra il rinvio a giudizio e sentenza di non luogo a procedere, alternativa automaticamente risolta dalla richiesta di giudizio immediato proveniente dell'indagato).

Concludendo, questi autori contrastano la necessità della presenza della “evidenza probatoria” nel giudizio immediato su richiesta.

Non si capirebbe, cioè, per quale motivo un imputato, in presenza di prove a carico, dovrebbe voler ricorrere al giudizio immediato visto che non offre, in cambio di una simile “disponibilità al giudizio”, alcuno sconto di pena non essendo caratterizzato da alcun tasso di premialità; inoltre, svolgendosi in dibattimento, comporta una pubblicità sicuramente sgradita ad un imputato, nei cui confronti sussistono evidenti prove a sfavore.

L'imputato che non disponga di un'evidente prova a discarico avrebbe tutto l'interesse a saltare l'udienza preliminare, il cui esito potrebbe costituire un pregiudizio (nel senso etimologico del termine), per presentarsi direttamente innanzi al giudice del dibattimento.

Di conseguenza, la richiesta di giudizio immediato dell'imputato risponderebbe esclusivamente a valutazioni di strategia difensiva, il cui giudice non potrebbe mai sindacare; ovvero, ricevuta la richiesta di giudizio immediato, una volta presentata nella forma prevista dall'articolo 419, comma 5 c.p.p., il giudice non può non accoglierla, constatata la regolarità formale.

Al riguardo, però, si evince, che è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del G.I.P. di rigetto della richiesta dell'imputato di giudizio immediato ex artt. 419, comma 5, e 453, comma 3, in quanto, l'art. 455 consente al G.I.P. di emettere decreto di diniego del giudizio immediato.

In ultimo, quanto al termine entro il quale il giudice deve decidere, all'interno del codice non è previsto specificatamente nulla concernente il giudizio immediato richiesto dall'imputato.

Sembrerebbe di conseguenza applicabile l'art. 455 (decisione entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta), data la sua portata generica.

È necessario, comunque, che l'intervento del G.I.P. avvenga prima della data fissata per l'udienza preliminare: qualora consenta il passaggio al dibattimento, emetterà decreto di giudizio ma, in ogni caso, dalla data del decreto fissata per il giudizio dovrà intercorrere un termine non inferiore a venti giorni; se invece reputi inammissibile la richiesta dell'imputato, sarà celebrata l'udienza preliminare.

3.4. IL GIUDIZIO IMMEDIATO “TIPICO”.

Gli artt. 453 e 454 del codice di procedura penale disciplinano i casi e i modi del giudizio immediato su richiesta del P.M.: quando la prova appare evidente, il Pubblico Ministero può chiedere al giudice per le indagini preliminari il giudizio immediato, trasmettendone la richiesta alla cancelleria entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, se la “persona sottoposta alle indagini” è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova, seguita da invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'art. 375, comma 3, secondo periodo, sempre che non sia stato addotto impedimento e che non sia irreperibile.

Presupposti necessari sono dunque l'evidenza della prova, la presentazione della richiesta del P.M. entro 90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 ed il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova o l'invito a comparire rimasto senza effetto.

L'evidenza della prova disciplina i casi e i modi inseriti nell'art. 453 che sembrerebbe uno dei presupposti per l'instaurazione del giudizio immediato, ma forse è più corretto qualificarla quale condizione di proponibilità.

Infatti, il giudice se, per richiesta, entro i novanta giorni dall'iscrizione nel registro e dall'interrogatorio, si limiterà ad operare un controllo formale per l'evidenza della prova, il suo intervento avrà natura valutativa.

Ricordiamo, infatti, che i riti differenziati, pur potendo essere instaurati solo su richiesta delle parti, non riducono l'opera del giudice ad una mera funzione di controllo di legittimità ma lasciano a quest'ultimo, altresì, una valutazione sul merito.

Nel codice del 1988 il requisito dell'evidenza della prova è presente in tutti i riti speciali anche se, effettivamente, è richiesto in modo esplicito solo nel giudizio immediato. Prendiamo in esempio il giudizio direttissimo, caratterizzato da situazioni o mezzi probatori (arresto in flagranza, confessione) ad alta valenza dimostrativa; o il procedimento abbreviato, disposto dal giudice con ordinanza, “se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti”; o ancora il patteggiamento, cui l'imputato deve ritenersi acconsentita, nelle ipotesi in cui la responsabilità sia priva di ragionevole consistenza.

L'art. 453, come visto, non richiede, per la proponibilità del giudizio immediato, l'evidenza probatoria.

Un'inevitabile osservazione di carattere terminologico, però, è d'obbligo: il termine prova appare inesatto.

Nel nuovo sistema processuale, infatti, l'appellativo di prova spetta solo alle risultanze emergenti dal dibattimento.

La prova, cioè, e quella raccolta con le forme della giurisdizione nel momento in cui il procedimento diventa, in virtù dell'intervento del giudice, successivo alla formulazione dell'imputazione, processo.

Le indagini che il P.M. svolge nella fase pre-processuale, non sono dirette all'acquisizione di prove, ma servono solo a verificare la consistenza dell'ipotesi accusatoria.

Il fatto che, in genere, si rifiuta l'adozione del termine “prova”, non esclude che, in ipotesi ben definite, ci si possa trovare di fronte ad un vero e proprio mezzo di prova: può, infatti, presentarsi la necessità di anticipare nelle indagini preliminari il momento formativo della prova.

A tal fine, soccorre l'istituto dell'incidente probatorio, disciplinato dagli artt. 392/404 c.p.p., visto per le ipotesi tassativamente contenute nell'art. 392, che disciplina i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio.

Questo istituto apre, dunque, nel corso delle indagini preliminari, una parentesi avente finalità “probatoria”.

Non vi è dubbio, quindi, che, salvo che non si sia proceduto ad incidente probatorio, l'espressione prova, male si attaglia alle indagini preliminari, dove il Pubblico Ministero raccoglie solo fonti di prova.

La giurisprudenza, d'altronde, ha confermato quanto detto laddove ha precisato che la prova evidente, quale presupposto del giudizio immediato, può essere soltanto la

prova assunta con incidente probatorio, dovendosi ritenere il termine (prova) adoperato in senso tecnico dal legislatore con esclusivo riferimento all'incidente probatorio quale unico meccanismo di acquisizione anticipata della stessa.

Lo stesso legislatore, d'altra parte, aveva tentato di obiettivizzare il criterio della evidenza probatoria; nel disegno di legge governativo 691/83, infatti, si parla di “rilevanti mezzi di prova”. Per passare poi a “evidenti elementi di prova” nel testo approvato dalla Camera nel luglio del 1984, per finire alla nozione certamente più ampia di evidenza di elementi acquisiti, giustificante la scelta del rito proposta dalla II commissione del Senato.

Ecco perché, nella Relazione ministeriale al progetto preliminare si fa più opportuno riferimento alla discovery, “con la richiesta di giudizio immediato, il Pubblico Ministero deposita il fascicolo e gli atti in suo possesso relativi alla notizia di reato, alle indagini espletate, agli atti eventualmente assunti nell'incidente probatorio”, per consentire al giudice per le indagini preliminari la valutazione dell'ipotesi accusatoria del Pubblico Ministero.

La dottrina, però, ha cercato di elaborare una nozione di evidenza della prova da poter utilizzare nella prassi applicativa.

A detta di alcuni, per prova evidente si dovrebbe intendere una prova chiara, univoca, che per definizione implicherebbe un alto grado di probabilità di condanna.

Questo assunto sarebbe sorretto da molteplici argomenti.

Un primo, come si è visto, sarebbe di ordine semantico.

Un secondo avrebbe carattere storico sistematico, derivando il giudizio immediato dal medesimo ceppo del giudizio direttissimo, sarebbe a questo accomunato da un quadro probatorio particolarmente qualificato.

Un terzo sarebbe probabilmente sistematico, perché, avendo l'udienza preliminare una funzione garantista, la sua soppressione, intanto, può giustificarsi in quanto ci si trovi di fronte ad un'evidenza probatoria inespugnabile agli attacchi della difesa.

Questo assunto, però, è ritenuto confutabile da molti autori sotto molteplici punti di vista.

Innanzitutto, l'argomento semantico, benché suggestivo, non risolverebbe la controversia perché la vaghezza semantica del termine “evidenza” andrebbe precisata alla luce del contesto normativo in cui l'espressione è inserita e nulla escluderebbe che questa ricognizione sistematica potrebbe portare ad attribuire al termine un significato più limitato di quello che esso solitamente assume nel linguaggio comune.

Parimenti, per l'argomento storico sistematico: con riguardo al giudizio direttissimo e più precisamente a quelle situazioni tipizzate da un'accentuata carica probatoria

(sorpresa in flagranza, confessione), si tratterebbe di un dato prettamente statistico, di fatto, quindi, smentibile.

Ad esempio, il caso di una donna, nella cui macchina venga ritrovata una data quantità di droga, che si difenda sostenendo che altri abbiano messo a sua insaputa quella sostanza, in un momento che la macchina non era sorvegliata, al solo fine di incastrarla, questa persona potrebbe sì essere arrestata e tratta a giudizio direttissimo, ma non potrà certo dirsi che la prova sia evidente.

Da ultimo, l'argomento sistematico: ritenere, infatti, che il G.I.P. possa dare ingresso immediato in giudizio, solo in presenza di una prova particolarmente qualificata, significherebbe, a detta di questi autori, snaturare il ruolo del G.I.P. la cui funzione è quella di respingere le domande infondate e far filtrare quelle per le quali il dibattimento non appare superfluo.

Solo se il ruolo viene inteso in questo senso possono armonizzarsi due esigenze che innervano il sistema processuale: l'esigenza che un giudice filtri le accuse e l'esigenza che il giudice del dibattimento sia scevro da condizionamenti ed, in particolare, dai pregiudizi (in senso etimologico) del G.I.P..

Se, quindi, il decreto di giudizio immediato implicasse una prova evidente, cioè eclatante, il pregiudizio sarebbe inevitabile.

Altra possibilità di definire il concetto di prova evidente è quella di considerarla come una prova almeno più solida rispetto a quella sufficiente per superare il filtro dell'udienza preliminare.

3.5. GIUDIZIO IMMEDIATO ED IMPUGNAZIONI. CONCLUSIONI.

L'assenza di qualsiasi previsione normativa dimostra che per il dibattimento deve trovare integrale applicazione la disciplina ordinaria.

Stante la presenza a fianco al procedimento ordinario di una serie di diritti alternativi caratterizzati da particolari tecniche di giudizio e di formazione del materiale probatorio, si è determinato quali hanno assunto fisionomia e proprie differenti secondo le situazioni processuali.

Analizzando il giudizio immediato, si nota come lo stesso sia rimasto del tutto immune a questo processo nei confronti di detti istituti.

Per quanto concerne le impugnazioni, infatti, diversamente da quanto previsto per altri provvedimenti speciali (vedi ad esempio l'art. 433 per il giudizio abbreviato e l'art. 442 per il patteggiamento) il giudizio immediato dà luogo ad una sentenza soggetta ai normali mezzi di gravame.

Riguardo all'efficacia extrapenale delle decisioni, per avere un quadro completo, si possono distinguere i procedimenti speciali in due gruppi: quelli ad “epilogo decisorio anticipato” (giudizio abbreviato, patteggiamento e procedimento con decreto) e quelli che alterano l'ordine procedimentale (giudizio direttissimo e giudizio immediato), caratterizzati, il primo, per l'assenza del dibattimento, il secondo, per la sua presenza.

Infatti, il criterio generale per l'efficacia extrapenale del giudicato è quello dell'impossibilità di equiparare alle pronunce a seguito di dibattimento (che garantiscono un'ampiezza di accertamento) le decisioni che mettono capo ai procedimenti a definizione anticipata (caratterizzate, invece, da una cognizione sommaria).

Ne consegue che, sotto il profilo dell'efficacia vincolante (art. 651-654), le decisioni adottate a seguito di giudizio direttissimo e di giudizio immediato sono equiparati a quelle a seguito di rito ordinario.

Tale soluzione deriva, innanzitutto, dalla mancanza di previsioni eccezionali e, oltretutto, dalla struttura di tali riti che si differenziano dal procedimento ordinario nella fase antecedente il dibattimento.

INDICE BIBLIOGRAFICO

BARBUTO, *Brevi osservazioni sull'interrogatorio dell'indagato quale presupposto del giudizio immediato*, in *Arch.naz.proc.pen.*, 1991.

BOSCO, *Sull'interrogatorio come presupposto del giudizio immediato*, in *Cass.pen.*, 1993.

CAMPO, *Voce e giudizio direttissimo*, XVIII, Giuffrè, 1969.

CONTI-MACCHIA, *Il nuovo processo*, 1990.

CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè **DALIA**, *Il giudizio immediato*, Enc. Dir., Vol. *penale*, Buffetti, 1987.

DALIA, *Il giudizio immediato*, in *I procedimenti speciali*, a cura di A.A. Dalia, Jovene, 1989.

DINACCI, *Individuazione del concetto di prova evidente e necessaria ai fini di una valida instaurazione del giudizio immediato*, in Cass.pen., 1991.

FRIGO, Commento alla Legge 3 agosto 1995, recante “*Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa*”, in *La riforma della custodia cautelare*, Sole 24-Ore, 4-8 agosto 1995.

FUMU, *Aspetti problematici del giudizio direttissimo e del giudizio immediato*, in *Il giudizio semplificato*, a cura di A. Gaito, Cedam, 1989.

GAITO, *Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato*, in *I giudizi speciali*, a cura di A. Gaito, Cedam, 1989.

GAITO, *Il giudizio direttissimo*, Cedam, 1980.

GAITO, *Il giudizio immediato*, in *I procedimenti speciali*, a cura di A.A. Dalia, Jovene, 1989. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.13 del 16 gennaio 1991.

IACOVIELLO, *Evidenza della prova e decidibilità allo stato degli atti nella conversione del giudizio immediato in giudizio abbreviato*, in Cass. pen., 1992.

ILLUMINATI, *Il giudizio immediato*, in *I procedimenti speciali*, a cura di A.A.Dalia, Jovene, 1989.

LUPO, *Procedimenti speciali*, in *Quaderni del C.S.M.*, Roma, 1988.

MARAFIOTI, *Evidenza della prova e interrogatorio dell'imputato nel giudizio immediato su richiesta del Pubblico Ministero*, in *I giudizi semplificati*, a cura di A.Gaito, Cedam, 1989.

NAPPI, *Guida al Codice di procedura penale*, 1989.

PAOLOZZI, *Ombre d'involuzione sul giudizio* in *La giustizia penale*, 1991, III.

PISANI – MOLARI – PERCHINUNNO – CORSO, *Appunti di procedura penale*, Monduzzi, 1994.

Relazione al progetto definitivo di un nuovo codice di procedura penale, in *Lavori preparatori*, 1930.

Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, 1978.

Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in *Supplemento ordinario n.2 della Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988*, n.250.

Relazione d'accompagnamento allo schema di decreto legislativo redatto dall'Ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, 1990.

RICCIO, *Commenti agli articoli del codice di procedura penale*, in *Prolegomeni ad un commento breve al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Cedam, 1990.

SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, Giuffrè, 1956.

SERGES, *Costituzione e “doppio grado” di giurisdizione*, in Giur.Cost., 1988, 1.

SOTTANI, *Limitazioni al doppio grado di giurisdizione per i reati commessi in udienza*, in Giur. Cost., 1988, i.

SZEGO, *Sui presupposti del giudizio immediato a richiesta dell'imputato*, in Cass. Pen., 1991, II.180.

TERRUSI, *Giudizio immediato ed interrogatorio preventivo del sottoposto alle indagini: considerazioni sul ruolo del giudice e sul principio del contraddittorio in conseguenza della miniriforma del codice di procedura penale*, in Giur. di merito, 1991, II.

TONINI, *I procedimenti semplificati secondo il progetto preliminare*, in Giust. Pen., 1988, I.